

Procedura aperta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche - anno 2015 - CUP B57H1500133004 - CIG 6809339C4B.

Con verbale di gara prot. n.261638 del 15/11/2017, sono state escluse le seguenti imprese:

Impresa Del Debbio S.p.A.:

- il concorrente, ammesso con riserva e invitato all'integrazione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/16 entro il termine perentorio del 7/7/2017, ha dato riscontro alla richiesta di chiarimenti della stazione appaltante tardivamente mediante nota pec del 10/7/2017 prot. Comune di Monza n. 18730. Pertanto, in conformità alla espressa prescrizione del disciplinare di gara (Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016) così come precisato nella nota prot. n. 178504 del 29/6/2017 e in applicazione del principio della par condicio, il concorrente viene escluso in quanto ha dato riscontro alla richiesta della stazione appaltante formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in difformità al termine perentorio contenuto nella richiesta.

Impresa Tuttostrade s.r.l.s. in avvalimento con Ditta Varone Domenico:

- il concorrente nella seduta pubblica dell'11/9/2017 (verbale prot. n. 219368) è stato ammesso con riserva al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare l'istruttoria sulla sottoscrizione degli atti di gara. E' risultato, infatti, che la documentazione sotto elencata non è stata sottoscritta in originale dal legale rappresentante delle imprese, e precisamente:

Impresa ausiliata Tuttostrade s.r.l.s.:

- Istanza di partecipazione (Barriere2015_dich) (punto 4 pag. 3 del disciplinare di gara);
- autocertificazione (modello DGUE) (punto 5 pag. 5 del disciplinare di gara);
- Codice Etico;

Ditta ausiliaria Varone Domenico:

- dichiarazioni di cui al punto 2 lett. A), B), C), D), E) ed F) pag. 9 del disciplinare di gara;

Impresa Tuttostrade s.r.l.s. e Ditta Varone Domenico:

- documento PASSOE;
- contratto di avvalimento (punto 1 lett. B) pag. 9 del disciplinare di gara).

All'esito degli approfondimenti svolti il concorrente viene escluso, in quanto diversamente, da quanto stabilito a pena di esclusione dalla disciplina di gara (punto 4 pag. 4, punto 5 pag. 6, Sezione II pag. 9) ovvero che le dichiarazioni "devono essere, a pena di esclusione, sottoscritte in originale dal ...", le autocertificazioni di cui ai punti 4 e 5 del disciplinare, ed il contratto di avvalimento di cui alla sezione II pag. 9 non risultano sottoscritti in originale dai soggetti firmatari.

Sul punto si rileva che l'autografia della sottoscrizione costituisce requisito di validità giuridica dell'atto non surrogabile attraverso il richiamo ad altri elementi asseritamente equivalenti a rappresentare la provenienza, poichè la firma si caratterizza per l'autografia della sua formazione e per la sua attitudine ad evidenziare un sicuro elemento di identificazione, anche allo scopo di prevenire possibili abusi o vere e proprie falsificazioni. Nel fattispecie in argomento la firma è richiesta oltre che per accertare l'autenticità e la paternità del documento, anche per rendere indiscutibile l'impegno contenuto nello stesso e renderlo vincolante verso i destinatari della manifestazione di volontà.

Costituisce principio generale in materia di contrattualistica pubblica quello secondo cui la dichiarazione di voler partecipare ad una gara e di essere in possesso dei necessari requisiti debba recare la sottoscrizione autografa del dichiarante (cfr.).

Pertanto, la presentazione di autocertificazioni in sede di gara non sottoscritte in originale, ancorchè contenenti la copia del documento di identità del dichiarante, deve essere considerata invalida e, quindi, equiparata al difetto assoluto e/o mancanza della dichiarazione medesima, in quanto fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso; né possono essere assimilate alla sottoscrizione i timbri o la firma prestampata o fotocopiata o la immagine firma, giacché la

sottoscrizione autografa, **ESPRESSAMENTE PRESCRITTA DALLA LEX SPECIALIS**, è lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione anteposta, consentendo così non solo di risalire alla paternità dell'atto, ma anche di rendere l'atto vincolante verso la stazione appaltante (cfr. Tar Firenze n. 1364/2016; Tar Campania n. 2189/2013; ANAC parere n. 31/2010). Conseguentemente, l'omessa sottoscrizione in originale, integrando **NON** un'ipotesi di irregolarità ma di radicale invalidità della dichiarazione, non è suscettibile di regolarizzazione mediante il procedimento del soccorso istruttorio. Nel caso di specie peraltro i documenti irregolarmente sottoscritti sono strettamente collegati all'offerta, avendo come contenuto la domanda di partecipazione, la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto di avvalimento, rispetto ai quali l'esclusione dalla possibilità di soccorso istruttorio è stabilita dall'art. 83, c. 9 secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016.

Le Imprese Asiotti Angelo & Figli s.r.l., Bralla & Monga s.n.c., CO.RO.MET. S.r.l., Crippa s.r.l., Impianti & Servizi s.r.l., Impresa Costruzioni Gennaro Donato Mecca, Ing. Angelo Bianchi s.r.l., Locatelli Lavori Stradali S.p.A., R.M. Scavi s.r.l., Santambrogio s.r.l. e Scavi Seregnesi s.r.l. sono state escluse in quanto non hanno aderito al soccorso istruttorio.